

COMUNE DI AZZANELLO
Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 43 del 22-12-2021

OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI - TRIENNIO 2022/2024.

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventidue** del mese di **dicembre** alle ore **19:30**, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito in sessione **Straordinaria, seduta Pubblica, di Prima convocazione** sotto la presidenza del Sindaco Chiara FUSARI il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	PRESENTI / ASSENTI
1.	FUSARI Chiara	Presente
2.	CORBANI Mauro	Presente
3.	SANGERMANI Cristiano	Presente
4.	RAIMONDI Ernesto	Presente
5.	LODI Virgilio	Presente
6.	MAGGI Gabriele	Presente
7.	MANZOLI Federico	Presente
8.	BERTOLINI Roberto	Assente
9.	DUSI Alberto	Presente
10.	ZAGHENI Claudia	Presente
11.	ZIGLIOLI Alfredo	Presente

PRESENTI 10 ASSENTI 1

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Raffaele Pio Grassi

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI - TRIENNIO 2022/2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione di Consiglio Unione n. 2 dell'11.06.2020 con cui il Dr. Giuseppe Scarfone veniva nominato Revisore dei Conti per l'Unione Lombarda Soresinese e per i Comuni di Azzanello e Castelvisconti, membri della stessa, per il periodo 11.06.2020 – 10.06.2023;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 12.05.2021 con cui il Comune di Azzanello ha deliberato il recesso dall'Unione Lombarda Soresinese a far tempo dal 01.01.2022;

Vista la necessità di nominare un nuovo Revisore del Conto per il Comune di Azzanello per il triennio 2022/2024;

Visto l'art. 234 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina la nomina dell'«organo di revisione economico-finanziario», che testualmente dispone:

«Art. 234 - Organo di revisione economico-finanziaria.

1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.
2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:
 - a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;
 - b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
 - c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.
- 3-bis. Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione.
4. Gli enti locali comunicano ai propri tesoriери i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.»;

Visto altresì il successivo art. 235, comma 1, che recita:

«1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e sono rieleggibili per una sola volta. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.»;

Tenute presenti le situazioni ed esigenze locali e considerato, in particolare, che questo Comune aveva, alla fine del penultimo anno precedente, secondo i dati ISTAT, (Art. 156, comma 2, del T.U. n. 267/2000), n. 603 abitanti per cui si deve procedere alla nomina di n. 1 revisore;

Visto il Decreto Ministeriale 21.12.2018 (G.U. 04.01.2019, n. 3), recante: «Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli Enti Locali»; con il quale vengono rideterminati i compensi massimi attribuibili ai revisori dei conti;

Dato atto che in base ai limiti indicati nel Decreto Ministeriale sopra citato, per la classe demografica compresa tra 500 e 999 abitanti, viene quantificato il compenso di €. 3.180,00;

Considerato che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del citato decreto ministeriale:

1. *Ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, nel limite massimo pari al 50 per cento del compenso annuo attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi.*
2. *Le modalità di calcolo dei rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell'organo di revisione.*
3. *Ai componenti dell'organo di revisione spetta, ove ciò si renda necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio nella misura determinata per i componenti dell'organo esecutivo dell'ente;*

Ritenuto al proposito di mutuare il criterio di calcolo previsto e normato per le spese di viaggio degli Amministratori;

Visto che l'art. 77-^{bis}, comma 13, del D.L. n. 112/2008, prescrive che, “al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del Patto di stabilità interno, il rimborso per le trasferte dei Consiglieri comunali e provinciali è, per ogni chilometro, pari a un quinto del costo di un litro di benzina”;

Precisato che riguardo ai rimborsi per spese di viaggio devono intendersi, quali spese effettivamente sostenute, le spese relative al carburante e al pedaggio autostradale correlate a ciascuna delle visite presso l'Ente;

Visto l'art. 16, comma 25, del D.L. 13.08.2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla L. 14.09.2011, n. 148 il quale testualmente recita:

«A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;
- b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;
- c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali»;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno n. 23 in data 15.02.2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 in data 20.03.2012, avente ad oggetto “Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto

2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante “ Istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell’organo di revisione economico-finanziaria” che, agli artt. 5, comma 1, e 6, comma 2, testualmente recita:

«Art. 5 – Scelta dell'organo di revisione economico-finanziario. 1. I revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte dall'elenco formato ai sensi delle disposizioni del presente decreto. Completata la fase di formazione dell'elenco, il Ministero dell'interno rende noto con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e divulgato anche sulle pagine del sito internet del Ministero stesso, la data di effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta dei revisori in scadenza di incarico.

Art. 6 – Composizione del collegio.

... omissis ...

2. A decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 1, non trovano applicazione le disposizioni riguardanti l'individuazione dei componenti del collegio dei revisori e quelle relative all'affidamento delle funzioni di presidente del collegio al componente di cui all'articolo 234, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»;

Vista la nota prot. n. 2283 del 29.11.2021, con la quale il Comune di Azzanello comunicava alla Prefettura di Cremona la necessità di procedere alla nomina del Revisore dei Conti per il Comune di Azzanello, per il triennio 2022/2024;

Considerato che in data 06.12.2021 si è svolto, alla presenza del delegato del Prefetto, il procedimento di estrazione a sorte dei nominativi per la nomina del Revisore del Conto;

Preso atto che il primo estratto è risultato il Dott. Fabrizio Zanella nato a Chiesa in Valmalenco (CO) il 20.09.1958 con studio in Sondrio – Via Lungo Mallero Cadorna n. 17;

Preso atto altresì che a seguito comunicazione dell’esito del procedimento di estrazione effettuato dalla Prefettura di Cremona, Ufficio Territoriale del Governo come sopra indicata, il Comune di Azzanello invitava appunto il Dott. Fabrizio Zanella a presentare formale accettazione all’incarico di revisore dei conti per il triennio 2022/2024, cosicché il Consiglio Comunale potesse procedere alla nomina, dichiarando nel contempo il rispetto dei limiti sulle incompatibilità ed ineleggibilità previste per legge;

Verificato che il Dott. Fabrizio Zanella nato a Chiesa in Valmalenco (CO) il 20.09.1958 con studio in Sondrio – Via Lungo Mallero Cadorna n. 17, con propria nota del 15.12.2021, pervenuta al protocollo comunale in data 16.12.2021 al n. 2388 ha trasmesso adeguata dichiarazione in ordine a cause di ineleggibilità e incompatibilità;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina dell’organo di revisione economico finanziaria per il prossimo triennio;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal responsabile economico finanziario;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0, resi ai sensi di legge,

DELIBERA

1. di nominare, in osservanza delle disposizioni in premessa richiamate, revisore del Conto del Comune di Azzanello per il triennio 2022-2024, il Dott. Fabrizio Zanella nato a Chiesa in Valmalenco (CO) il 20.09.1958 con studio in Sondrio – Via Lungo Mallero Cadorna n. 17, dottore Commercialista Revisore Contabile;

2. di dare atto che il Dott. Fabrizio Zanella non si trova nelle condizioni di incompatibilità e ineleggibilità previste dall'art. 236 del T.U.E.L. come risulta dalla dichiarazione rilasciata dallo stesso e conservata agli atti;
3. di dare atto che il Dott. Fabrizio Zanella rispetta, con l'assunzione del presente incarico, i limiti dell'affidamento degli incarichi previsti nell'art. 238 del T.U.E.L., come risulta dalla dichiarazione rilasciata dallo stesso e conservata agli atti;
4. di attribuire al Revisore del Conto il compenso stabilito dal D.M. 21.12.2018 pari ad €. 3.180,00 oltre IVA e contributi di legge, al netto del rimborso delle spese;
5. di stabilire che al Revisore sono dovute:
 - le spese di viaggio effettivamente sostenute, le spese relative al carburante, nel limite del quinto del costo della benzina al km, e al pedaggio autostradale correlate a ciascuna delle visite presso l'Ente;
 - il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio nella misura determinata per i componenti dell'organo esecutivo dell'ente;
6. di comunicare alla Prefettura di Cremona – Ufficio Territoriale del Governo – la data di esecutività della presente deliberazione consiliare di nomina del Revisore del Conto ai fini del completamento della procedura di costituzione dell'organo di revisione e la definizione della data della sua validità;
7. di comunicare, ai sensi dell'art. 234 del T.U.E.L. i dati del Revisore del Conto al Tesoriere del Comune, entro 20 giorni dall'esecutività della presente deliberazione;
8. di demandare al Responsabile Economico Finanziario l'assunzione del relativo impegno di spesa sul bilancio pluriennale 2022-2024.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere;

Con voti favorevoli: n. 10; contrari: nessuno; astenuti: nessuno; espressi in forma palese per alzata di mano da n. 10 presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

COMUNE DI AZZANELLO
Provincia di Cremona

PARERE

Deliberazione C.C. n. 43 del 22-12-2021

Oggetto:	NOMINA REVISORE DEI CONTI - TRIENNIO 2022/2024.
-----------------	--

PARERI OBBLIGATORI
(Art. 49, comma 1 – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: Favorevole

Azzanello, 22-12-2021

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to Raffaele Pio Grassi

2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: Favorevole

Azzanello, 22-12-2021

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to Chiara Fusari